



Città di Sala Consilina

Provincia di Salerno - C.A.P. 84036
AREA TECNICA – SETTORE URBANISTICA
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

COMUNE DI SALA CONSILINA
Prot. 00006105/2016
del 31-03-2016
Prot. in INTERNO
SEGRETARIO GENERALE



e p. c.

Al Segretario Generale
Dr. Lucio PISANO

Al Sig. Sindaco
Avv. Francesco CAVALLONE

LORO SEDI

Oggetto: Istanza di riesame in autotutela della deliberazione di Giunta n. 39 del 29.02.2016 resa nota il 01.03.2016 – **Relazione**

In riferimento all'istanza di cui all'oggetto, pervenuta all'attenzione dell'Ufficio scrivente in data 22.03.2016 (prot. n. 5613), riguardante all'assegnazione di n. 2 lotti ricadenti nell'area oggetto del Piano degli Insediamenti Produttivi (cd. area P.I.P.) sita in questo Comune alla località Fontanelle, con la presente si relaziona quanto segue:

- nell'istanza in argomento, a firma dei legali del Sig. Rosciano Michele (n. 31.08.1959), in quanto legale rappresentante della ditta Rosciano s.a.s. di Rosciano Michele & C., P. IVA n. 03730240656, intestataria della domanda di assegnazione prot. n. 23669/12, è stato evidenziato, tra l'altro:
 - a) che "si trattava dei lotti n. 5 e 11 di mq 3000 ca i quali residuavano a seguito di delibera consiliare (n. 164 e 165 del 05.10.2012) con la quale veniva dichiarata la decadenza per morosità dell'assegnazione alle società Materia e Colore srl (delibera consiliare n. 165 del 05.10.2012) e FGP srl (delibera consiliare n. 164 del 05.12.2015)";
 - b) "con la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 29.02.2016 veniva approvata la graduatoria provvisoria immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Dlgs 267/2000 per l'assegnazione dei suddetti lotti";
 - c) "stranamente però, si classificavano rispettivamente prima e seconda proprio le società alle quali era stata revocata per morosità l'assegnazione dei lotti nel 2012";
 - d) "ed invero, la società Materia e Colore srl si classificava 1^a con un punteggio di 22 e la FGP srl si classificava 2^a con un punteggio di 19, mentre la Rosciano Sas di Rosciano Michele & C. **si classificava solamente 3^a**";
 - e) l'evidenza della "illegittimità nella ri-assegnazione dei lotti n. 5 e 11 alle medesime società per le quali si era proceduto alla revoca dei lotti per morosità (che potrebbe anche costituire un danno erariale per l'ente)";
- il vigente Regolamento per la cessione in proprietà di aree comprese nei Piani degli Insediamenti Produttivi (cd. aree P.I.P.) e specificamente l'art. 3 (*Soggetti assegnatari*) al cui comma 1 stabilisce chiaramente che "*hanno diritto alla assegnazione, in diritto di proprietà, delle aree facenti parte dei piani degli insediamenti produttivi:*
 - 1. *Enti pubblici e aziende a partecipazione statale nell'ambito dei programmi già approvati dal CIPE*";
 - 2. *Ditte che risultino proprietarie del terreno alla data di adozione del P.I.P.*";
 - 3. *le imprese artigiane e commerciali*";
 - 4. *i consorzi di imprese*";

5. *le imprese cooperative*";
6. *le industrie*";

- il successivo art. 5 (*Modalità di partecipazione*) di tale Regolamento al cui comma 4 lett. c) dispone che *"alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati (tra gli altri) la dichiarazione, resa a norma di legge, del legale rappresentante da cui risulti: --> che né l'impresa, né alcuno dei titolari, sia proprietario di altro terreno idoneo (ai sensi di strumenti urbanistici vigenti o adottati) e dotato di potenzialità edificatoria uguale o superiore a quella necessaria per l'intervento proposto e ubicato nel territorio del Comune di Sala Consilina; --> la regolarità degli adempimenti dell'impresa in materia di contributi INPS, INAIL e CASSA EDILE (nel caso di imprese edili);*
- il successivo comma 5 di tale art. 5 stabilisce che *"i richiedenti che si collocheranno in posizione utile per l'assegnazione dei lotti hanno l'obbligo di presentare, prima della delibera di assegnazione ed a pena di esclusione dalla graduatoria, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui alla dichiarazione indicata alla lettera c) secondo capoverso del precedente comma 4 entro i termini stabiliti dal bando;*
- il comma 8 sempre dell'art. 5 dispone che: *"la presentazione della domanda di assegnazione comporta l'accettazione incondizionata del Piano di insediamenti produttivi così come approvato, del Regolamento e del Bando per l'assegnazione delle aree";*
- l'art. 8 dello stesso Regolamento al cui comma 4 dispone che *"la graduatoria, dopo l'approvazione da parte della Giunta Comunale è pubblicata all'Albo Pretorio e vi rimane affissa per quindici giorni consecutivi. Eventuali elementi e/o osservazioni possono essere prodotti prima della scadenza del predetto periodo di pubblicazione. Eventuali elementi e/o osservazioni presentati dopo tale termine saranno dichiarati inammissibili dalla Giunta Comunale che procederà di conseguenza all'approvazione della graduatoria definitiva";*
- il penultimo comma dell'Avviso pubblico per la cessione in proprietà di lotti residui disponibili nell'area oggetto del Piano degli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) di località Fontanelle – Zona Territoriale Omogenea tipo "D;" di cui alla determinazione dirigenziale n. 311 del 3.12.2015, il quale stabilisce chiaramente, tra l'altro, in virtù di quanto disposto dal summenzionato art. 5 comma 8, che *"la presentazione della domanda di assegnazione comporta l'accettazione incondizionata del Piano degli Insediamenti Produttivi (P.I.P.), così come approvato, del Regolamento per la cessione in proprietà di aree comprese nei P.I.P., e del presente Avviso per l'assegnazione di tali aree";*
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 5.10.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato deciso, tra l'altro, di dichiarare, in virtù dell'art. 18 del vigente Regolamento per la cessione in proprietà di aree comprese nei P.I.P., la decadenza dell'assegnazione alla ditta F.G.P. s.r.l. del lotto n. 5 di mq 3.000 ca "in quanto resasi morosa, per non aver ottemperato al pagamento del saldo del conto dello stesso";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 5.10.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato deciso, tra l'altro, di dichiarare, sempre in virtù dell'art. 18 di cui innanzi, la decadenza dell'assegnazione alla ditta MATERIA E COLORE s.r.l. del lotto n. 11 di mq 3.000 ca "in quanto resasi morosa, per non aver ottemperato al pagamento del saldo del conto dello stesso";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 29.02.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato deciso, tra l'altro, di **approvare la graduatoria provvisoria** in ottemperanza a quanto richiesto dall'Avviso;
- le decadenze per morosità evidenziate nell'istanza in oggetto di cui alla lett. a) della presente, sono state decise con deliberazioni di **Giunta Comunale**, rispettivamente n. 164 del 5.10.2012 (per la ditta F.G.P. s.r.l.), e n. 165 di pari data (per la ditta MATERIA E COLORE s.r.l.);
- con entrambe le succitate deliberazioni di **Giunta Comunale** n. 164/2012 e n. 165/2012, è stato anche deciso, tra l'altro, anche "di demandare al Dirigente dell'Area Tecnica e al Dirigente dell'Area Finanze per i rispettivi adempimenti consequenziali";



- in riferimento ai succitati "adempimenti consequenziali" l'ufficio scrivente ha provveduto a dare riscontro con propria nota del 24.03.2016 (prot. n. 5798, in copia allegata) alla "istanza di consultazione e rilascio atti amministrativi" inoltrata dalla ditta ROSCIANO s.a.s., come in indirizzo indicata, in data 14.03.2016 (prot. n. 5055), con pertinente notifica alle parti controinteressate;
- in merito alla stranezza evidenziata nell'istanza in oggetto, indicata alla lett. c) della presente, il Regolamento sopra menzionato non vieta la possibilità di diritto all'assegnazione alle ditte dichiarate in precedenza decadute per morosità, che comunque siano nel possesso dei requisiti di cui al predetto art. 5;
- per quanto riguarda quanto indicato alla lett. d) [la ditta "Rosciano Sas di Rosciano Michele & C. **si classificava solamente 3**"], risulta che tale ditta si è collocata nella graduatoria provvisoria al 3° posto con punti 8 (otto);

Tutto ciò premesso, tale cd. "illegittimità nella ri-assegnazione dei lotti n. 5 e 11" di cui alla lett. e) della presente, non si configura in quanto, come prima rilevato, il Regolamento non vieta la possibilità di diritto all'assegnazione alle ditte dichiarate in precedenza decadute per morosità, nel rispetto dei requisiti di cui al predetto art. 5

Tanto si relaziona per quanto di competenza, sulla base degli atti in possesso dell'Ufficio scrivente e del proprio operato, di cui si sottolinea la correttezza e la buona fede. Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore precisazione.

Sala Consilina, li 30.03.2016.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr. Giovanni PUGLIESE



IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
Ing. Attilio DE NIGRIS





11.524



Città di Sala Consilina

Provincia di Salerno - C.A.P. 84036

AREA TECNICA – SETTORE URBANISTICA

- SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE -

DA NOTIFICARE

COMUNE DI SALA CONSILINA

Prot. 00005798/2016

del 24-03-2016

Prot. in PARTENZA

SUAP



Spett.le ditta

ROSCIANO s.a.s.

leg. Rap. Sig. Michele ROSCIANO (n. 31.08.1959)

Via Trinità, 162

CITTÀ

Spett.le ditta

MATERIA E COLORE s.r.l.

Sig. Fabio VALVA (n. 23.03.1983)

Sig. Pierpaolo VALVA (n. 29.06.1973)

Via Trinità n. 28

CITTÀ

Trasmessa via pec: materiaecoloresrl@pec.it

Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 412/91 e s.m.i. e dell'art. 7, c. 3 del D.P.R. n. 403/98, la trasmissione del presente documento ha valore ufficiale e non comporta l'invio dello stesso a mezzo posta

Spett.le ditta

F.G.P. s.r.l.

leg. rap. Sig. Giovanni MELE (n. 1.05.1985)

Via Trinità n. 85

CITTÀ

Trasmessa via pec: fggold@pec.it

Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 412/91 e s.m.i. e dell'art. 7, c. 3 del D.P.R. n. 403/98, la trasmissione del presente documento ha valore ufficiale e non comporta l'invio dello stesso a mezzo posta



Oggetto: Istanza di consultazione e rilascio atti amministrativi. **Comunicazione – Notifica alle parti controinteressate.**

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Vista l'istanza di cui all'oggetto, pervenuta all'Ente Comune in data 14.03.2016 ed acclarata al n. 5055 di prot. gen. In pari data, a firma del Sig. ROSCIANO Michele, come in indirizzo identificato, con la quale è stata richiesta la consultazione e rilascio dei sottoelencati atti amministrativi:

- delibera consiliare n. 58 del 04.11.2014";
- regolamento per la cessione di aree PIP in vigore";
- relazione istruttoria S.U.A.P. del 22.02.2014 e attività istruttoria espletata con eventuali allegati";
- domanda di assegnazione di Materia e Colore srl, con eventuali allegati";
- domanda di assegnazione di FGP sr., con eventuali allegati";
- delibera consiliare n. 164 del 05.10.2012 ed eventuali atti propedeutici e successivi";
- delibera consiliare n. 165 del 05.10.2015 ed eventuali atti propedeutici e successivi";
- attività espletata a seguito della richiesta della Rosciano sas protocollo nr. 23669 del 23.12.2015";

Visti:

- il capo V – Accesso ai documenti amministrativi, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- l'art. 28 del vigente del Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza del Comune, il cui primo comma dispone che "il diritto di accesso si esercita in via formale con motivata richiesta scritta indirizzata al responsabile del servizio competente, utilizzando appositi modelli predisposti dall'amministrazione comunale, nei quali l'interessato deve indicare *tra l'altro*:
 - c) l'utilizzo che intende fare dei dati acquisiti con i documenti richiesti";

Rilevato che in tale istanza non è stato indicato appunto l'utilizzo che il richiedente Sig. ROSCIANO intende fare dei dati acquisiti con i documenti richiesti;

Constatato pertanto, per quanto innanzi rilevato, che la richiesta in parola non rispetta le disposizioni di cui al suddetto art. 28 del Regolamento innanzi citato;

Dato atto che, come rilevato dalla recente giurisprudenza amministrativa, "il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90. non si atteggia come una sorta di azione popolare diretta a consentire una forma di controllo generalizzato sull'amministrazione, sì che l'interesse che legittima alla richiesta deve essere personale e concreto, quindi serio, non emulativo, né riconducibile a mera curiosità, oltre che ricollegabile alla persona dell'istante da uno specifico nesso";

Richiamato il principio dell'attività amministrativa secondo il quale il riconoscimento del diritto di accesso non deve costituire un mero aggravamento di tale attività;

Tutto ciò premesso, con la presente

COMUNICA

che l'istanza in oggetto può essere accolta, subordinatamente alla presentazione della documentazione utile al fine di indicare il preciso rispetto delle disposizioni di cui al richiamato art. 28 del vigente del Regolamento comunale, ovvero con espressa indicazione dell'utilizzo che il richiedente Sig. ROSCIANO intende fare dei dati acquisiti con i documenti richiesti, entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla data di ricezione della presente, il quale decorso inutilmente la ditta richiedente ROSCIANO s.a.s., come in indirizzo indicata, sarà considerata rinunciataria senza ulteriore comunicazione in merito. Si precisa inoltre che, a tutela delle parti controinteressate al procedimento di che trattasi, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, copia della presente comunicazione sarà recapitata rispettivamente alla ditta MATERIA E COLORE s.r.l. Ed alla ditta FGP s.r.l., come in indirizzo indicate. Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore precisazione. Sala Consilina, li 24.03.2016.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr. Giovanni PUGLIESE



IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
Ing. Attilio DE NIGRIS



COMUNE DI SALA CONSILINA PROVINCIA DI SALERNO

Io sottoscritto Messo Comunale ho notificato il suesteso atto a

ROSCIANO MICHELE in

Sala Consilina, Via TRIMIFA' N. _____

mediante consegna a mani di CHURILLO ROSETTA

nella qualità di MARILE

Sala C., li 24-03-2016

IL RICEVENTE



IL MESSO COMUNALE
(ROSCIANO ANTONIO)

